



nelle conversazioni, con i lavoratori possa avere legittima applicazione anche al di fuori di ogni modifica statutaria, non ritenendosi quest'ultima, se le autorità di vigilanza consentiranno in questa interpretazione, strettamente necessaria, e ciò per le seguenti considerazioni:

Anzitutto, la mensilità aggiuntiva erogata nel giugno a titolo di utili, finisce con l'essere, dato il tenore del citato art. 7, a carico della gestione dell'Istituto, che è tenuto "a corrispondere la differenza" e perciò nel caso di totale mancanza di utili, a corrispondere appunto come spesa di gestione tutta la mensilità detta di utili.

Od'altronde, quando si ha la prospettiva di utili futuri, è chiaro che nella formazione del correlativo bilancio giocherà in primo luogo la totale imputazione a spese della suddetta mensilità, che - riassorbita - verrà così a depurare dell'altrettanto quello che sarà da considerarsi utile grezzo di bilancio.

Per la qual cosa, l'utile che verrà necessariamente esposto sarà veramente utile disponibile, cioè un utile rispetto al quale può ritenersi applicabile la norma dell'art. 15 della legge, e quindi anche la distribuzione al personale della quota di sua spettanza.

Il Presidente, riferendosi al rapporto di cui sopra già in possesso di tutti i colleghi, fa presente che